

# **BVGer D-5230/2024 vom 16. August 2024**

Bundesverwaltungsgericht, 2024-08-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_D-5230\\_2024\\_d20240816](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-5230_2024_d20240816)

FR: TAF D-5230/2024 du 16 août 2024

IT: TAF D-5230/2024 del 16 agosto 2024

## **Regeste**

Asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all'art. 6a cpv. 2 LAsi) | Asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all'art. 6a cpv. 2 LAsi); decisione della SEM del 16 agosto 2024

## **Erwägungen**

### **E. 1**

sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]) e si è attenuto a questa valutazione nell'ambito delle periodiche verifiche giusta l'art. 6a cpv. 3 LAsi,

D-5230/2024 Pagina 6 che vi è dunque una presunzione legale di assenza di persecuzione da parte delle autorità italiane così come di protezione da parte di quest'ultime in caso di una persecuzione ad opera di terzi, che tale presunzione può essere sovvertita solo in presenza di indizi concreti e sostanziati (cfr., tra le tante, la sentenza del TAF D-3866/2024 del 28 giugno 2024 consid. 7), che, nel caso in esame, l'interessato lamenta una persecuzione statale, come pure da parte di terzi; che il ricorrente non è stato tuttavia in grado di fornire elementi concreti atti a sovvertire la presunzione dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi sopramenzionata; che, in particolare egli non ha presentato elementi concreti a sostegno delle dichiarate persecuzioni statali rilevanti e dell'asserita incapacità o non volontà di protezione da parte delle autorità del suo Paese d'origine; che, anzi, il richiedente ha affermato che la denuncia fatta alle autorità italiane preposte sarebbe stata da esse accolta (cfr. mezzo di prova SEM [di seguito: MdP SEM] n. 002/12; cfr. atto SEM n. 18/9); che non si può pertanto partire dall'assunto che le autorità italiane non sarebbero in grado di fornire all'insorgente o che avrebbero rifiutato a quest'ultimo una protezione adeguata; che il fatto che egli non sia stato ancora convocato per un interrogatorio da parte delle competenti autorità nulla muta, in quanto il procedimento giudiziario sembrerebbe ad oggi ancora pendente, che ciò posto, il ricorrente non è riuscito a sovvertire la presunzione legale di cui all'art. 6a cpv. 2 LAsi, che, ad ogni modo, le persecuzioni allegate non possono essere considerate rilevanti ai fini dell'asilo, poiché non si fondano su nessuno dei motivi d'asilo esaustivamente enumerati all'art. 3 cpv. 1 LAsi, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione, tenendo però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che la circostanza di poter entrare e risiedere, come cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, sul territorio svizzero alla luce delle norme e principi previsti dall'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da un parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,

D-5230/2024 Pagina 7 dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681), non ostacola la pronuncia dell'allontanamento, posto che l'entrata sul territorio svizzero è avvenuta con lo scopo di depositare domanda di asilo (cfr., tra le altre, la sentenza del TAF D-3866/2024 del 28 giugno 2024 consid. 8.2), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 dalla legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che anzitutto l'insorgente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi); che altresì, non vi sono indizi seri per ritenere un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; di seguito: Conv. tortura), che, d'altro canto, occorre rammentare che le questioni di natura medica possono avere influssi sull'ammissibilità dell'allontanamento solo in presenza di circostanze eccezionali (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [Corte EDU] Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg. e Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera,

D-5230/2024 Pagina 8 57467/15, § 121–148; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2), essendo per il resto la problematica da analizzare sotto il profilo dell'esigibilità ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, che, alla luce delle circostanze del caso, l'esecuzione dell'allontanamento risulta ammissibile, che, ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che, come già enunciato, l'Italia, quale Stato membro dell'UE, è stato designato e inserito dal Consiglio federale nella lista dei Paesi "safe countries" giusta l'art. 6a cpv. 2 LAsi (cfr. Allegato 2 all'Oasi 1), che giusta l'art. 83 cpv. 5 LStrI, se gli stranieri allontanati o espulsi provengono da uno Stato membro dell'UE o dell'AELS, come nel caso di specie, si ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione sia di norma ragionevolmente esigibile, che per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro Paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza; che per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d'urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3), che se le cure necessarie possono essere assicurate nel Paese d'origine dei richiedenti, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese deve essere considerata ragionevolmente esigibile; che invece non lo è più, ai sensi della disposizione precitata, se, in ragione

dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute degli interessati si degraderebbe a tal punto da condurli in maniera certa alla messa in pericolo concreta della loro vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della loro integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3), che il rapporto del (...) dell'(...) di B. \_\_\_\_\_ indica che il ricorrente esegue controlli clinici/strumentali periodici per neoplasia germinale mista metastatica del (...) già sottoposta a chemioterapia sistemica, per

D-5230/2024 Pagina 9 linfadenectomia retroperitoneale e per minitoracotomia sinistra, con lesioni epatiche calcifiche stabili nel tempo ma sottoposte a monitoraggio stretto, come pure per dolori cronici in terapia antalgica (cfr. atto SEM n. 9/14); che il (...) è stato predisposto il ricovero coatto dell'insorgente presso la (...) di C. \_\_\_\_\_ a seguito di una segnalazione quale caso psichiatrico da parte del (...) di D. \_\_\_\_\_ (cfr. atto SEM n. 8/2); che il foglio d'informazione medica (F2) del (...) riporta che il ricorrente presenta un ascesso al dente n. 25 e che ne era stata predisposta l'estrazione, a cui egli si è rifiutato (cfr. atto SEM n. 13/3), che, nonostante tali problematiche mediche, il ricorrente non presenta, ai sensi della giurisprudenza di questo Tribunale, dei disturbi che, a causa della loro gravità, potrebbero rappresentare una minaccia reale e grave per la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di allontanamento in Italia; che, ad ogni modo, si ribadisce che l'Italia dispone di strutture mediche sufficienti anche in campo psichiatrico che permetterebbero la cura delle problematiche mediche del ricorrente (cfr. ex pluris sentenza del TAF D-556/2023 del 7 febbraio 2023 consid. 11.3); che, a titolo abbondanziale, si rileva che, come risulta dagli atti di causa, egli era già regolarmente in cura presso le strutture sanitarie italiane (cfr. atto SEM n. 9/14), che nemmeno la situazione personale dell'interessato giustifica una diversa valutazione del caso; che l'interessato ha frequentato l'(...), intraprendendo poi ulteriori studi in materia di scienze politiche, come pure un corso di specializzazione in Project Management nel settore culturale; che egli vanta inoltre numerose esperienze lavorative e formative in ambito artistico, culturale e politico; che egli è stato poi tuttavia dichiarato invalido al 100% in Italia a causa delle problematiche di salute; che l'interessato dispone di una solida rete familiare in patria; che, così stando le cose, nulla permette di concludere che egli non riuscirebbe a reintegrarsi nel proprio Paese d'origine riuscendo a sovvenire ai propri bisogni, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LA si), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LA si), che, di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la querelata decisione va confermata,

D-5230/2024 Pagina 10 che, pertanto, la SEM con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LA si); che, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che, di conseguenza, il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta priva d'oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali e della nomina di un patrocinatore d'ufficio, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA

nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

(dispositivo alla pagina seguente)

D-5230/2024 Pagina 11

**E. 2**

La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, come pure della nomina di un patrocinatore d'ufficio, è respinta.

**E. 3**

Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

**E. 4**

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.